

ATTO DI DELEGA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE di data 5 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 «Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

5 marzo 1996, n. 1/96

OGGETTO: Art. 4, comma 3, L.P. 11 settembre 1995, n. 11: delega di funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

IL DIRETTORE

VISTA la L.P. 11 settembre 1995, n. 11 con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 del 12 gennaio 1996 che ha provveduto a costituire l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con effetto dal 1° marzo 1996;

CONSIDERATO che, a tenore dell'art. 4, comma 2, della citata L.P. n. 11/1995, spettano al Direttore l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti la gestione e la direzione delle attività dell'Agenzia e in particolare:

- a) la legale rappresentanza dell'Agenzia;
- b) l'emanazione dei provvedimenti di amministrazione attiva demandati dalla legge dell'Agenzia;
- c) la stesura e l'adozione del programma di attività del bilancio pluriennale e annuale e le loro variazioni, nonché il conto consuntivo;
- d) la redazione e l'adozione degli atti di organizzazione;
- e) la direzione del personale dell'Agenzia;
- f) la deliberazione e la stipulazione di convenzioni e contratti, ivi compresi i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;
- g) tutti gli atti per la gestione e l'erogazione delle spese dell'Agenzia;

RILEVATO che, a norma dell'art. 4, comma 3, della L.P. n. 11/1995, il Direttore dirige l'attività di tutte le strutture organizzative in cui si articola l'Agenzia e può delegare proprie funzioni ai responsabili delle strutture stesse con atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO pertanto, allo scopo di assicurare la funzionalità operativa dell'Agenzia, di esercitare la potestà di delega ai sensi del citato art. 4, comma 3, della L.P. n. 11/1995 nei confronti dei responsabili dei Settori in cui si articola l'Agenzia;

RICONOSCIUTO che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 del 12 gennaio 1996 è stata approvata – tra l'altro – l'articolazione organizzativa provvisoria dell'Agenzia in tre settori e cinque unità organizzative determinandone le relative declaratorie;

CONSIDERATO che con la sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale n. 181 del 12 gennaio 1996 e con deliberazione della medesima Giunta n. 187 del 12 gennaio 1996 sono stati altresì nominati i responsabili delle strutture organizzative in cui si articola l'Agenzia;

d i s p o n e

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della L.P. 11 settembre 1995, n. 11, l'atto di delega delle proprie funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) che la delega di cui al precedente punto 1) ha effetto con decorrenza dal 6 marzo 1996;
- 3) la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
– dott. Roberto Boso –

Art. 1

1. Al dirigente del settore tecnico-scientifico e dell'informazione è delegata l'emanazione degli atti e provvedimenti afferenti la sfera di attribuzioni del settore, in base alla relativa declaratoria.
2. Rientrano in ogni caso nella delega di cui al comma 1) gli atti e i provvedimenti attribuiti dalle leggi vigenti alla competenza del servizio protezione ambiente e della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ad eccezione di quelli attribuiti al settore giuridico-amministrativo.
3. Nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la sottoscrizione del rapporto istruttorio di cui all'art. 9, comma 4, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modifiche, spetta al Direttore dell'Agenzia.

Art. 2

1. Al responsabile del settore laboratorio e controlli è delegata l'emanazione degli atti a contenuto vincolato, delle certificazioni e delle comunicazioni, anche all'Autorità Giudiziaria, afferenti la sfera delle attribuzioni demandate al settore in base alla L.P. n. 11/1995 e alla relativa declaratoria.
2. Il responsabile di cui al comma 1) organizza le attività di vigilanza in coordinamento con il dirigente del settore tecnico-scientifico e dell'informazione, nell'osservanza di eventuali direttive impartite dal Direttore.

Art. 3

1. Al dirigente del settore giuridico-amministrativo è delegata l'emanazione dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, dell'assestamento e delle variazioni al bilancio stesso, nonché del conto consuntivo;
- b) atti di accertamento delle entrate e liquidazione delle spese, salvo quanto disposto dalla disciplina afferente il servizio di cassa e di economato;
- c) gli atti pertinenti ai procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di pertinenza dell'Agenzia, ivi comprese le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione;
- d) approvazione, previo riscontro amministrativo-contabile, dei rendiconti degli economi e degli agenti della riscossione;
- e) sottoscrizione, congiunta al ragioniere, delle reversali di incasso, dei mandati di pagamento e di altri titoli di spesa, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina afferente il servizio di cassa e di economato;
- f) la direzione dello svolgimento delle gare d'appalto, ferma restando la competenza del Direttore relativamente all'aggiudicazione e alla sottoscrizione degli atti contrattuali.

Art. 4

1. Ai dirigenti e responsabili dei settori in cui si articola l'Agenzia è altresì delegato l'esercizio delle corrispondenti funzioni che le norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia demandano ai dirigenti preposti ai servizi, secondo le eventuali direttive impartite dal Direttore.

2. È riservata al Direttore l'emanazione delle determinazioni in ordine alla mobilità del personale tra le strutture organizzative dell'Agenzia.

3. Ai responsabili delle unità organizzative è inoltre delegato l'esercizio delle corrispondenti funzioni che le norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia demandano ai capi ufficio, in osservanza delle eventuali direttive impartite dal dirigente del settore di riferimento.

Art. 5

1. Ai dirigenti e responsabili dei settori – ferme restando le competenze proprie del Direttore e del dirigente del settore giuridico-amministrativo – è delegato l'esercizio delle funzioni che le norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia demandano ai dirigenti di servizio, secondo le eventuali direttive impartite dal Direttore.

Art. 6

1. Al presente atto di delega viene unito, quale parte integrante e sostanziale, l'allegato B (Articolazione organizzativa provvisoria) della deliberazione della Giunta provinciale n. 181 del 12 gennaio 1996.